



# COMUNE DI MASSA E COZZILE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 9 del 23/02/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

L'anno 2018 il giorno **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore 21,20 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

	presente		presente
NICCOLI MARZIA	X	RESTANELO LUCA	
LUCHI FIORELLA	X	MALTAGLIATI ELENA	X
BARTOLINI CARLO	X	NARDINI FRANCO	
BERTOCCI LAURA		MAZZACCHERI SIMONE	
CARLI FABIO	X		
DAMIANI MASSIMO	X		
LOPARCO VALENTINA	X		
MASSELLUCCI ANDREA	X		
GIACOMELLI GLENDA	X		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Massellucci, Giacomelli e Maltagliati

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Claudio Sbragia

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 24 febbraio 2018

IL RESPONSABILE  
Roberto Bernardini



Intervengono Presidente , Sindaco e Maltagliati.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. ed in particolare l'articolo 7 relativo all'adozione da parte del Comune di regolamenti nelle relative competenze;

Premesso che si riscontra la necessità di adottare il nuovo regolamento di Polizia Urbana in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico che disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di assicurare una serena convivenza , la sicurezza dei cittadini, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e il rispetto dell'ambiente;

Visto il testo del regolamento così come predisposto in 29 articoli;

Visto il parere espresso dal responsabile del settore polizia municipale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti 8 favorevoli e n. 1 astenuto ( Maltagliati) espressi dai 9 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo regolamento di Polizia Urbana composto da 29 articoli e allegato al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale;





**COMUNE DI MASSA E COZZILE**  
(PROVINCIA DI PISTOIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

**INDICE**

**TITOLO I**

**- DISPOSIZIONI GENERALI-**

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione pag. 2

**TITOLO II**

**NORME DI COMPORTAMENTO**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA  
URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA**

Art. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati a tutela del patrimonio pubblico, del pubblico decoro e della igiene pubblica - pag. 3

Art. 3 - Tutela incolumità pubblica - pag. 5

Art. 4 - Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi – pag. 5

Art. 5 - Incendi, abbruciamenti ed esalazioni moleste - pag. 5

Art. 6 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose - pag. 6

Art. 7 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati - pag. 6

Art. 8 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali - pag. 6

Art. 9 - Disposizioni riguardanti gli animali pag. 7

**CAPO II**

**CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO**

Art. 10 - Misure a tutela del decoro urbano - pag. 7

Art. 11 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte - pag. 7

Art. 12 - Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati - pag. 8

Art. 13 - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde - pag. 8

Art. 14 - Disposizioni sul verde privato - pag. 8

Art. 15 - Obbligo del taglio d'erba e della bonifica delle aree verdi private – pag. 8

Art. 16 - Corsi d'acqua pag. 9

**CAPO III**

**TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 17 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata - pag. 10

Art. 18 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo - pag. 10

Art. 19 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche - pag 10

Art. 20- Abitazioni private - pag. 10

**CAPO IV  
MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE**

Art. 21 - Uso dei cannoncini spaventapasseri e antigrandine - pag. 11

Art. 22 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative - pag. 11

Art. 23 - Artisti di strada - pag. 11

Art. 24 - Negozi ed articoli per soli adulti - pag. 12

Art. 25 - Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica – pag 12

**TITOLO III  
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**

**CAPO I  
SISTEMA SANZIONATORIO**

Art. 26 - Accertamento violazioni - pag. 12

Art. 27 - Sanzioni - pag. 13

**CAPO II  
NORME FINALI**

Art. 28 - Comunicazione - pag. 13

Art. 29 – Abrogazioni - pag 13

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Finalità, oggetto e ambito di applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
  - c) tutela della quiete pubblica e privata;
  - d) mestieri e attività lavorative;
  - e) mediazione sociale ed educazione alla legalità.
3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Salvo che il fatto non costituisca già reato, alla violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 27.

## **TITOLO II**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ' PUBBLICA**

### **Art. 2**

#### **Disposizioni generali e comportamenti vietati a tutela del patrimonio pubblico, del pubblico decoro e della igiene pubblica**

1. Il Comune di Massa e Cozzile salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promuovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. Al fine quindi di tutelare e preservare il patrimonio pubblico e privato, di garantirne il pubblico utilizzo ed evitare al contempo lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati, degli istituti scolastici e degli istituti religiosi;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica stradale di ogni tipo, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a

pubblici servizi o comunque di pubblica utilità e qualsiasi strumento destinato al controllo ed alla gestione del territorio comunale;

- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;
- f) ferma restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza autorizzazione;
- g) le autovetture autorizzate alla sosta nelle Zone a Traffico Limitato o nelle Aree Pedonali devono tenere esposta l'autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale pena la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000.

**4.** Inoltre, al fine di garantire il pubblico decoro e la convivenza civile, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente
- b) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;
- c) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- d) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- e) ferme restando quanto previsto dal Codice della Strada e fatte salve le aree a ciò espressamente destinate, è vietato circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico
- f) è vietato esibire i cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
- g) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone;
- h) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
- i) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi;
- l) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- m) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- n) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
- o) ostruire o deviare il corso d'acqua di fossati, di canali, o laghetti.

**5.** Infine, a tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:

- a) ammassare oggetti qualsiasi ai lati delle case o innanzi alle medesime, salvo che gli stessi non debbano essere rimossi nel più breve tempo possibile dal personale dei servizi appositamente predisposti. L'ammasso dei materiali, consentito in conseguenza a situazioni di eccezionalità, che occupi l'area pubblica o di uso pubblico, è comunque subordinata al rilascio di apposita autorizzazione;



- b) ammassare rifiuti, relitti o altri simili materiali su balconi, terrazzi, cortili, androni, passaggi, portici e scale, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) depositare i rifiuti urbani fuori dagli appositi raccoglitori, anche quando questi siano saturi; i cittadini non residenti nel Comune di Massa e Cozzile non possono conferire rifiuti negli appositi cassonetti a meno che non abbiano una attività od una proprietà nel comune;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
- e) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento nelle aree pubbliche o private;
- f) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, in particolare davanti agli ingressi degli ospedali, case di riposo, scuole e luoghi di culto o edifici pubblici;
- g) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- h) depositare velocipedi in luoghi diversi da quelli consentiti dalla legge nel territorio comunale in relazione al decoro dei luoghi ed alla fruibilità di aree pubbliche o aperte al pubblico;
- i) legare o comunque ancorare a pali, cartelli stradali di ogni genere, ringhiere, staccionate o simili poste in aree pubbliche o aperte al pubblico, velocipedi e ciclomotori;
- l) fatti salvi i soggetti ed i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare ai piccioni (*Columbia Livia Domestica*) con particolare riguardo per i centri storici e per le aree di interesse storico/culturale;
- m) abbandonare alimenti destinati agli animali su aree pubbliche o aperte al pubblico e nelle parti comuni degli edifici e delle proprietà private;
- n) stendere i panni all'esterno delle abitazioni che si affaccino verso la pubblica via.

**6.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria e dell'altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. E' altresì vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione.

### **Art. 3**

#### **Tutela incolumità pubblica**

**1.** A tutela della incolumità pubblica è vietato:

- a) porre su finestre, balconi, terrazzi e su qualunque sporto, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente fermato in modo da evitare ogni pericolo di caduta verso la pubblica via, verso aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno ;
- b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
- c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
- d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

### **Art. 4**

#### **Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi**

**1.** Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza ed integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.

2. E' vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico;
5. È vietato l'uso di qualunque mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.

#### **Art. 5**

##### **Incendi, abbruciamenti ed esalazioni moleste**

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
2. E' sempre vietato l'abbruciamento di qualsiasi materiale che generi fumi che possano arrecare pericolo per la pubblica incolumità.
3. Per le ragioni di cui al punto precedente, è sempre vietata l'accensione di fuochi in prossimità della pubblica via ed a 50 mt dalle abitazioni private e dai luoghi pubblici.
4. È altresì vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

#### **Art. 6**

##### **Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose**

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

#### **Art. 7**

##### **Sicurezza degli edifici pubblici e privati**

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione degli incendi e la salvaguardia della stabilità degli immobili.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità o la responsabilità degli edifici, di sgomberare la neve sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

4. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria ed abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto, veicolo o altro materiale, introdotto anche abusivamente e/o da ignoti nei predetti edifici e nelle aree ad essi pertinenti, che possa favorire l'abusivo insediamento di terzi nelle predette strutture. A tal fine, le aree di ingresso alle strutture stesse, dovranno essere inibite anche mediante l'apposizione di apposite barriere, sempre e comunque nel rispetto delle normative urbanistico-edilizie .

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni su animali, conduzione e custodia di cani ed altri animali**

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali e le eventuali specifiche ordinanze atte a garantire l'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. Tale obbligo non ricorre nelle aree per cani appositamente individuate.
2. I conduttori di cani considerati pericolosi devono altresì applicare all'animale apposita museruola.
3. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a cose e persone, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo luoghi pubblici o privati.
4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone e cose nonché di custodire costantemente l'animale. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
6. In ambito urbano e luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato condurre cani o altri animali senza che il conduttore sia dotato di attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi.
7. È fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico, aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone diversamente abili.
8. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani ed altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 26 del presente regolamento.

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni riguardanti gli animali**

1. E' vietato tosare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato soggetto a pubblico transito qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla. Nel centro abitato è altresì vietata la detenzione e l'allevamento di bovini, ovini, equini e suini, e degli animali da cortile di qualsiasi specie.

## **CAPO II**

### **CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO**

#### **Art. 10**

##### **Misure a tutela del decoro urbano**

**1.** Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste da norme di legge, sono individuate le seguenti località:

- a) Centro storico di Massa capoluogo nell'area ricompresa nella Zona a Traffico Limitato;
- b) Centro storico di Cozzile nell'area ricompresa nella Zona a Traffico Limitato;
- c) Polo scolastico ricompreso tra Via Toscani e Via verdi;
- d) Plesso scolastico sito in Via Don Poggetti;
- e) Area ludico-ricreativa, area pattinaggio e parco pubblico posto tra Via Gramsci e Via Calderaio in Loc. Traversagna;

#### **Art. 11**

##### **Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte**

**1.** E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Forza Pubblica procede a far abbattere e/o rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Il privato dovrà provvedere all'abbattimento ed alla rimozione delle occupazioni, nonché al ripristino delle condizioni di igiene.

**2.** Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Forza Pubblica attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

**3.** La sosta delle carovane dei nomadi è non consentita sul territorio comunale.

#### **Art. 12**

##### **Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati**

**1.** Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.

**2.** Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi e garantire a questi ultimi, la totale visibilità della carreggiata quando vi si debbano immettere da area pubblica o privata.

**3.** E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via. I trasgressori, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal presente regolamento, avranno l'obbligo di procedere al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

**4.** Per gli edifici privati la copertura delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro, è effettuata a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici stessi o ne sia comunque responsabile;

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni particolari di salvaguardia del verde**

**1.** Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dalla legge, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;

- b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
  - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
  - d) calpestare le aiuole.
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.
  3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
  4. E' vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni sul verde privato**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

#### **Art. 15**

##### **Obbligo del taglio d'erba e della bonifica delle aree verdi private**

1. A tutti i proprietari di aree a verde, di aree prospicienti aree pubbliche e/o di uso pubblico, di terreni sui quali insistono fossi, rii e corsi d'acqua in genere (anche a delimitazione dei confini di proprietà), sentieri privati e/o di uso pubblico, viabilità privata e/o di uso pubblico, a tutti i proprietari di fondi e terreni incolti presenti nel territorio comunale, è fatto obbligo di provvedere ogni anno entro il **15 GIUGNO** di eseguire le seguenti opere di manutenzione:
  - a) taglio dell'erba, arbusti e sterpaglie con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nei terreni di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione riguardo alle aree ricadenti nei centri abitati e quelle limitrofe alle aree boschive;
  - b) taglio delle siepi e dei rami degli alberi, in particolare quelli che si protendono sul suolo pubblico e/o di uso pubblico, (marciapiedi, strade, aree pubbliche in genere) in modo da non restringere o danneggiare le strade e non creare pericoli per la circolazione e/o fruizione in genere dei luoghi, (fatta eccezione per gli alberi di interesse monumentale che nel caso saranno sottoposti a perizia da parte degli organi competenti);
  - c) taglio e pulizia dei sentieri privati e/o di uso pubblico e viabilità privata e/o di uso pubblico;
  - d) restauro delle ripe e dei muri di sostegno dei fondi laterali alle vie pubbliche e private, in modo da impedire franamenti con conseguente ingombro dei luoghi di uso pubblico (fossi laterali, sentieri, strade);
  - e) escavazione, profilatura, ricavatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi, rii corsi d'acqua e canali di scolo della acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso della acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
3. Le opere di cui sopra dovranno essere eseguite nel rispetto del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e art. 21 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. (Regolamento d'esecuzione) in merito all'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente

proprietario della strada qualora si renda necessaria ai fini della eventuale occupazione della sede stradale.

4. Se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi al fine di non intralciare la circolazione stradale o di regolarne la modalità.

5. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e deve essere smaltito nei modi di legge.

6. Per tutti i soggetti sopra richiamati, è comunque fatto obbligo di provvedere alla esecuzione dei lavori di mantenimento delle opere eseguite, in qualsiasi momento dell'anno in cui se ne rappresenti la necessità.

#### **Art. 16**

##### **Corsi d'acqua**

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua è vietato:

- a) fare il bagno;
- b) pescare senza autorizzazione;
- c) lavare veicoli, oggetti o animali;
- d) lavarsi o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
- e) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
- f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive.

#### **CAPO III**

### **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose e temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

3. Nel centro abitato è vietato l'esercizio di qualsiasi attività, arte, mestiere o industria rumorosa nelle fascia oraria compresa tra le ore 13.00 e le ore 16.00 per l'intero anno solare, tra le ore 21.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali e tra le ore 21.00 e le ore 9.00 dei giorni festivi.

#### **Art. 18**

##### **Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e

rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali stessi. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone .

3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

#### **Art. 19**

##### **Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche**

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.

#### **Art. 20**

##### **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare fuori dagli orari indicati all'art. 17 del presente regolamento. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.

4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 13.00 e le ore 16.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### **Art. 21**

##### **Uso dei cannoncini spaventapasseri e antigrandine**

1. L'uso di tali dispositivi (cannoni spaventapasseri o antigrandine) è consentito a condizione che lo strumento sia utilizzato a 300 metri lineari di distanza dalle abitazioni.

2. La bocca di sparo non deve mai essere rivolta verso le abitazioni.

3. Il loro utilizzo è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, con un intervallo minimo di 10 minuti tra uno sparo e l'altro.

4. L'utilizzo di questi dispositivi è vietato nei giorni festivi e prefestivi.

Alla violazione della presente disposizione consegue l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27 e l'immediata cessazione nell'utilizzo dei predetti dispositivi.

## **CAPO IV MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE**

### **Art. 22**

#### **Decoro nell'esercizio delle attività lavorative**

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti, impropriamente depositati.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

### **Art. 23**

#### **Artisti di strada**

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica (solo con strumenti non amplificati), della recitazione (solo mimi e burattinai), e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti e di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
2. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale può disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
3. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicanti.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

### **Art. 24**

#### **Negozi ed articoli per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
2. Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.



## **Art. 25**

### **Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica**

1. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. E' vietato esporre merci od oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

## **TITOLO III**

### **SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI**

#### **CAPO I**

#### **SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Art. 26**

#### **Accertamento violazioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'Ordine e della polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 Novembre 1981 n. 689.

### **Art. 27**

#### **Sanzioni**

1. Se non diversamente ed espressamente indicato negli stessi provvedimenti, l'inosservanza di norme e disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle ordinanze di esso attuative, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.
3. In deroga a quanto indicato nel comma 1, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per l'inosservanza delle seguenti disposizioni contenute nel presente regolamento:
  - art. 4 comma 4;
  - art. 7 comma 4;

- tutte le violazioni al presente regolamento commesse nelle aree individuate all'art. 9;
- art. 14;

4. In deroga a quanto indicato nel comma 1, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 2500 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 commi 2 e 3.

## **CAPO II NORME FINALI**

### **Art. 28 Comunicazione**

1. L'amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

### **Art. 29 Abrogazioni**

1. E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione Consiliare n. 23 del 05 Maggio 1957 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione n. 1173 del 09.07.1957, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.